



# **Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accREDITamento e sulla designazione, OAccD)**

## **Modifica del 25 novembre 2015**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>1</sup> sull'accREDITamento e sulla designazione è modificata come segue:

*Art. 25 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per poter essere designato nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, il richiedente deve soddisfare le condizioni menzionate nell'allegato 5; sono fatte salve disposizioni derogatorie o più rigorose previste in altri atti normativi.

II

L'allegato 5 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.

25 novembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 946.512

*Allegato 5*  
(art. 25 cpv. 3)

## **Condizioni per la designazione degli organismi di valutazione della conformità**

*N. 8*

- 8 L'organismo designato partecipa alle pertinenti attività di normalizzazione e alle attività del gruppo di coordinamento europeo di organismi notificati dell'Unione europea e del corrispondente gruppo di coordinamento svizzero di organismi designati o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni sia informato in merito. Applica come linee guida generali le decisioni amministrative e i documenti elaborati dal gruppo di coordinamento europeo.